

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 595

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO ORTU, ZINCONE, BONEA, TAVERNA, GIOMO, DEMARCHI,
CAPUA, MESSE, BIGNARDI, BADINI CONFALONIERI, BARZINI,
CANNIZZO, CANTALUPO, DURAND de la PENNE**

Presentata il 16 ottobre 1963

Inchiesta parlamentare sul sinistro del Vajont

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche ove il sinistro de Vajont non avesse avuto, per il numero delle sue vittime ed i modi della loro fine, contenuto e portata di una tra le più gravi già sofferte calamità nazionali — talché la coscienza della Nazione ne è ancora commossa e sconvolta — il fatto del suo verificarsi avrebbe in ogni caso comportato, in sé e per sé, il dovere per il Parlamento di investire del proprio più approfondito e responsabile esame ogni causa di esso ed ogni responsabilità in ordine al medesimo comunque addebitabile alla pubblica amministrazione.

Infatti, se al Potere giudiziario spetta di accertare, sul piano delle responsabilità penali individuali, le eventuali colpe ai sensi della Legislazione vigente, e se il Potere esecutivo ha ritenuto di procedere, mercè una Commissione di inchiesta di sua nomina, a degli accertamenti che indubbiamente potranno risultare, anche essi, utili ai fini che tutti devono accomunare nella ricerca di una verità che tranquillizzi la coscienza della Nazione e che precluda per l'avvenire il ripetersi di sventure del genere, spetta però soprattutto al Parlamento, depositario della sovranità nazionale, di procedere, con gli ampi poteri che l'articolo 82 della Costituzione della Repubblica gli conferisce, ad un esame del caso con spirito e propositi che, supe-

rando ogni fazione ed ogni interesse, ogni preconcepita contrapposizione di tesi della maggioranza e tesi delle opposizioni, ogni eventuale interesse dell'Esecutivo a coprire le dipendenti amministrazioni di cui è responsabile, siano esclusivamente spirito di verità e propositi di apprestamento di tutti gli opportuni strumenti legislativi ed amministrativi necessari a colmare validamente eventuali lacune e deficienze quanto ai mezzi impiegabili dalle Amministrazioni dello Stato nell'adempimento dei propri compiti e specie di quelli dal cui espletamento dipenda la incolumità dei cittadini.

Ed è appunto alla esigenza che il risultato, quale che sia per essere, della inchiesta parlamentare proposta non sia neppur sfiorato dall'ombra di un sospetto circa possibili incidenze su di esso di ordine politico e partitico è dovuto quanto l'articolo 4 prevede circa la designazione dei membri della Commissione da effettuarsi senza riferimento alla proporzione numerica dei Gruppi parlamentari.

Gli altri articoli fanno palese, nei rispettivi testi, sia i criteri ispiratori sia i fini perseguiti.

Quanto all'articolo 6, i proponenti, pur consapevoli dell'ansia della Nazione di conoscere la verità — con ogni doverosa eventuale sanzione conseguente — e di essere garantita

contro nuove sventure, hanno ritenuto che la vastità e complessità degli accertamenti da praticarsi non potessero consentire un termine inferiore a quello di un anno per la presentazione della Relazione al Parlamento. Logico e doveroso i proponenti hanno però ritenuto il conferimento alla Commissione del compito di presentare al Parlamento le eventuali proposte di provvedimenti legislativi

che nel corso dei lavori della stessa Commissione questa dovesse giudicare urgenti e non dilazionabili sino al termine del suo mandato.

Onorevoli colleghi, i proponenti confidano che la gravità del caso, la commozione e le preoccupazioni della Nazione varranno a far convergere su la proposta il voto unanime della Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare per rilevare ogni eventuale responsabilità, in ordine alla catastrofe del Vajont e per esaminare se le norme vigenti in materia siano corrispondenti ai compiti dello Stato di garantire, con adeguati poteri la pubblica incolumità in ordine alla realizzazione di opere quali quella all'origine del sinistro e di ogni altro manufatto che comunque trasformi od alteri, per opera dell'uomo, lo stato naturale dei luoghi, nonché, per proporre gli eventuali opportuni perfezionamenti delle prescrizioni legislative e amministrative in vigore.

ART. 2.

La Commissione accerterà in particolare ogni responsabilità prossima e remota di tutti i rami della pubblica Amministrazione ad ogni livello, nella rispettiva sfera di competenza, per quanto concerne eventuali mancate applicazioni delle leggi vigenti in materia, carenze, negligenze e deficienze possibili negli interventi cautelativi delle Amministrazioni investite del compito di controllo strettamente tecnico del settore.

ART. 3.

La Commissione provvederà, se del caso previo riesame di tutta la legislazione disciplinante il campo delle opere idrauliche a qualunque uso destinate, a proporre le integrazioni o modifiche giudicate necessarie o anche solo opportune.

ART. 4.

La Commissione è composta di 22 membri scelti in parti eguali dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato senza al-

cun riferimento alla proporzione numerica dei gruppi parlamentari. Il Presidente della Commissione sarà nominato oltre i predetti membri, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee.

ART. 5.

Per l'adempimento del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può valersi della collaborazione di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

La Commissione presenterà alle Camere la relazione entro un anno dalla sua costituzione e potrà, nel corso della sua attività, proporre al Parlamento, in qualunque tempo, i provvedimenti ritenuti urgenti ed indifferibili.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno in parte eguale a carico del bilancio della Camera e del bilancio del Senato.